

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 luglio 2023

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

#### LEGGE 3 luglio 2023, n. 87.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. (23G00096). . . . . Pag. 1

#### DECRETO-LEGGE 5 luglio 2023, n. 88.

Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023. (23G00097). . . . . Pag. 8

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia  
e delle finanze

#### DECRETO 28 giugno 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 153 giorni, terza e quarta tranche. (23A03804). . . . . Pag. 22

#### DECRETO 28 giugno 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 196 giorni, terza e quarta tranche. (23A03805). . . . . Pag. 26


Ministero della giustizia

#### DECRETO 9 giugno 2023.

Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa. (23A03847). . . . . Pag. 30

#### DECRETO 9 giugno 2023.

Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività. (23A03848). . . . . Pag. 36



DECRETO 4 luglio 2023.

**Portale deposito atti penali (PDP).** (23A03877) *Pag.* 45

#### Ministero della salute

DECRETO 26 maggio 2023.

**Finanziamento di interventi infrastrutturali a favore di presidi ospedalieri e strutture sanitarie pubbliche delle Province di Latina e Frosinone.** (23A03803). . . . . *Pag.* 48

#### Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 19 aprile 2023.

**Rideterminazione dei contributi relativi alle autorizzazioni generali per l'attività radioamatoriale.** (23A03876). . . . . *Pag.* 50

DECRETO 23 giugno 2023.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Grandi lavori società cooperativa», in Roma.** (23A03762). . . . . *Pag.* 51

### DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

#### Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 23 giugno 2023.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di etranacogene dezaparvovec, «Hemgenix».** (Determina n. 82/2023). (23A03763). . . . . *Pag.* 52

DETERMINA 23 giugno 2023.

**Rettifica della determina n. 62/2023 di classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Imatinib, «Imatinib Accord».** (Determina n. 83/2023). (23A03764). . . . . *Pag.* 55

DETERMINA 23 giugno 2023.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di lipegfilgrastim, «Lonquex».** (Determina n. 85/2023). (23A03766) *Pag.* 56

### TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87, recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.»** (23A03864). . . . . *Pag.* 58

### ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

#### Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Memantina, «Memantina Doc Generici». (23A03765). . . . . *Pag.* 108

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Metformina Cloridrato, «Slowmet». (23A03767). . . . . *Pag.* 109

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Buprenorfina e Naloxone, «Buprenorfinae Naloxone G.L. Pharma». (23A03775). . . . . *Pag.* 109

#### Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Limitazione delle funzioni della titolare del Consolato onorario in Patrasso (Grecia) (23A03785). . . . . *Pag.* 110

Variazione della circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Iasi (Romania) (23A03786) *Pag.* 110

Elevazione del vice Consolato onorario in Cairns (Australia), al rango di Consolato onorario con contestuale variazione della relativa circoscrizione territoriale. (23A03787). . . . . *Pag.* 111

Istituzione del Consolato onorario in Vaduz (Liechtenstein) (23A03788). . . . . *Pag.* 111

#### Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Modifica del termine per l'esecuzione delle prestazioni inerenti i progetti finanziati a valere sull'avviso pubblico denominato «C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica». (23A03768). . . . . *Pag.* 111

#### Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige

Liquidazione coatta amministrativa della «Arcoop società cooperativa sociale», in Laives (BZ) e nomina del commissario liquidatore. (23A03783) *Pag.* 111

Liquidazione coatta amministrativa della «Leit Motiv società cooperativa in liquidazione», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore. (23A03784). . . . . *Pag.* 112



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**LEGGE 3 luglio 2023, n. 87.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 57 del 2023.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

SANGIULIANO, *Ministro della cultura*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE  
IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2023, N. 51

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera e), capoverso 6, dopo le parole: «30 aprile 1970, n. 639» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera f), capoverso 9, primo periodo, le parole: «e possono essere rinnovati» sono sostituite dalle seguenti: «; l'incarico può essere rinnovato»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Il commissario» è inserita la seguente: «straordinario» e dopo le parole: «di imparzialità e garanzia» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al terzo periodo, dopo le parole: «Con la nomina del» è inserita la seguente: «rispettivo»;

al comma 4, la parola: «rispettivo» è sostituita dalla seguente: «proprio»;

al comma 5, dopo le parole: «30 aprile 1970, n. 639» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «Alle fondazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per le fondazioni» e dopo le parole: «si applica» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui al presente comma»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 7-septies, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “n. 39 del 25 gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “n. 223 del 25 maggio 2022”».

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: «entro sessanta giorni dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «il sessantesimo giorno successivo alla data»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Al comma 547 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: “terzo” è sostituita dalla seguente: “secondo”.

5-ter. All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026” e le parole: “850 assistiti” sono sostituite dalle seguenti: “1.000 assistiti”».



Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis (Disposizioni concernenti la disciplina per il controllo della spesa relativa ai dispositivi medici). – 1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina per la gestione della spesa relativa ai dispositivi medici, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health technology assessment*) di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e all'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, comunque entro il 31 dicembre 2026, la vigente disciplina per il controllo della spesa prevista dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere modificata su proposta del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla base di specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2023".

**Art. 3-ter (Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici e degli IZS).** – 1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati "Istituti", dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025 **gli Istituti medesimi possono assumere a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita,** in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, **il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria** reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, comprese le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 429, 430 e 432, della legge n. 205 del 2017, **che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato, al 30 giugno 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, con rapporti di lavoro flessibile o con borse di studio, rispettivamente, instaurati o conferite a seguito di procedura selettiva pubblica, nel limite complessivo di 74 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 424, ultimo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.**

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata **in deroga ai requisiti di servizio previsti dall'arti-**

**colo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,** e dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, nonché in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

**3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative** come definite da ciascun Istituto, ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo le modalità, le condizioni e i criteri stabiliti con il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 novembre 2019, n. 164».

All'articolo 4:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «della Repubblica italiana 11 giugno 1999, n. 135» sono sostituite dalle seguenti: «n. 135 dell' 11 giugno 1999»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle more della revisione del sistema tributario, al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "15-quater" è soppressa;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024";

al comma 3, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 40 per cento. A tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo è determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2023". A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "750.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1 milione di euro".

